



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0085/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0078/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6560/1368pf25-26/GC/PG/ep del 23 settembre 2026, depositato il 24 settembre 2026, nei confronti della società SSD ARL Città di Acireale 1946, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 6560/1368pf25-26/GC/PG/ep del 23 settembre 2026, depositato il 24 settembre 2026, nei confronti della società SSD ARL Città di Acireale 1946, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Graziano Carmelo Strano così come descritti nel capo di incolpazione formulato nei confronti del predetto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini e che di seguito si riporta: *“-sig. Graziano Carmelo Strano, all'epoca dei fatti amministratore unico della società S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946: violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in pendenza della sanzione della squalifica fino al 31.12.2025 irrogata nei suoi confronti con decisione del Giudice Sportivo pubblicata con il Comunicato Ufficiale Beach Soccer - n. 39/BS del 5.8.2022, svolto attività di dirigente accompagnatore ufficiale e di dirigente addetto all'arbi-tro della squadra della società S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946, militante nel girone I del campionato di serie D, nel corso degli incontri S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – Savoia del 14.9.2025, S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – A.C.R. Messina del 24.9.2025, S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – Sancataldese del 5.10.2025, S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – Città di Gela del 12.10.2025, S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – Castrum Favara del 23.11.2025, Milazzo - S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 del 19.10.2025, Enna Calcio - S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 dell'1.11.2025, S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – Paternò Calcio del 5.11.2025, S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – Reggina 1914 del 9.11.2025, Sambiasi 2023 - S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 del 16.11.2025, Nissa F.C. - S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 del 30.11.2025, S.S.D. A R.L. Città di Acireale 1946 – Gelbison del 7.12.2025, e come tale iscritto nelle relative distinte di gara”.*

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società SSD ARL Città di Acireale 1946 hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Nicola Pagnotta in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Alessandro Nostro in rappresentanza della società deferita, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società SSD ARL Città di Acireale 1946 la sanzione di euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell'accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL RELATORE
Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 20 ottobre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai